

STATUTO

ECO LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA GAVINO MATTA 3

Numero REA: SS - 194632

Codice fiscale: 02666270901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 10339 di REPERTORIO ed al numero 7680 di RACCOLTA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Sassari la Società Cooperativa denominata "ECO LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;

b) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori, la disponibilità di servizi ad alto valore	
	sociale di qualità e a condizioni vantaggiose per i soci	
	fruitori e gli strumenti organizzativi per lo sviluppo	
	dell'attività solidaristica dei soci volontari.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale delle prestazioni lavorative dei soci e intende o-	

	rientare la propria gestione al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512	
	e 2513 del codice civile.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai	
	soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto sociale:	
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assisten-	
	ziali, socio-sanitari e socio-educativi a favore di singoli e	
	della collettività nonché di progetti per il recupero, l'as-	
	sistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età	
	lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone	
	svantaggiate, quali:	
	a) di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo,	
	riabilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in	
	condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;	
	b) di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in	
	particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei fami-	
	liari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sani-	
	tari;	
	c) di ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione ed	
	aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sanitarie ed	
	educative;	

	d) di prevenzione e promozione sociale del territorio locale;	
	e) di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo,	
	riabilitativo, ricreativo ed informativo per la generalità	
	dei cittadini;	
	f) di carattere accessorio alle attività socio-sanitarie ed	
	educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residen-	
	ziali, educative e assistenziali, centri diurni, nelle scuole	
	pubbliche e/o private, centri di prima accoglienza, apparta-	
	menti polifunzionali;	
	g) di trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici	
	di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei mi-	
	nori;	
	h) di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per	
	soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti	
	nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione	
	del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;	
	i) di segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà	
	o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori so-	
	cio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative e-	
	sistenti;	
	l) di formazione ed aggiornamento professionale per il perso-	
	nale direttivo docente e non docente delle scuole ed istituti	
	statali di ogni ordine e grado;	
	m) di promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche	
	che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i	

	mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi	
	delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio	
	di emarginazione con relativa attività di carattere ammini-	
	strativo e raccolta dati territoriali;	
	n) di finanziamento e sviluppo delle attività delle coopera-	
	tive sociali, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed	
	integrazioni;	
	o) di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle	
	nuove tecnologie a favore di soggetti in condizione di meno-	
	mazione psico-fisica.	
	B) l'organizzazione e la gestione di una o più attività pro-	
	duttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei	
	soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della leg-	
	ge 381/1991 lettera B) e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori	
	industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e	
	dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione,	
	in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge	
	da enti pubblici e privati, con le seguenti attività:	
	- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la	
	conservazione, la somministrazione ed il collocamento sul	
	mercato dei prodotti agricoli, relativi sottoprodotti e loro	
	derivati, propri e acquistati o di proprietà di terzi, pro-	
	grammando la qualità e quantità da produrre e acquistare per	
	la vendita in collaborazione con enti pubblici e privati;	

	- valorizzazione, incentivazione e tutela delle produzioni a-	
	gricole locali e/o biologiche garantendo la provenienza e la	
	qualità delle stesse attraverso la formulazione di un apposi-	
	to disciplinare di produzione ad ulteriore garanzia del con-	
	sumatore. La cooperativa potrà adottare un apposito marchio	
	di qualità, registrarlo e depositarlo;	
	- l'acquisto e/o la gestione di attrezzature e impianti per	
	tutte le attività sopraelencate;	
	- acquistare, costruire, acquisire in locazione o in comodato	
	d'uso fabbricati nonché aree terreni coltivati o incolti,	
	stabilimenti e depositi sia direttamente che indirettamente	
	necessari ed utili al conseguimento degli scopi sociali;	
	- l'assistenza per la progettazione e l'esecuzione in conto	
	terzi di opere, impianti di trasformazione e miglioramento	
	fondario delle aziende agricole;	
	- gestione di attività florovivaistiche su campo aperto e su	
	serra;	
	- gestione di bar, spacci con attività di somministrazione a-	
	limenti e bevande, attività agrituristiche, servizi di risto-	
	razione e qualsiasi altra attività commerciale utile per la	
	promozione, collocazione e vendita di prodotti agricoli e non;	
	- gestione di mense scolastiche e non per enti pubblici e	
	privati;	
	- l'organizzazione di eventi di ogni genere, fiere, manife-	
	stazioni, convegni, congressi, seminari, feste e qualsiasi	

	altra attività di intrattenimento, anche tramite la gestione	
	di locali di pubblico spettacolo;	
	- gestione di edicole, librerie, biblioteche e di qualsiasi	
	altra attività inerente la lettura e la divulgazione della	
	lingua e cultura sarda;	
	- la gestione di strutture culturali, sportive, ludoteche,	
	cinema e teatri;	
	- gestire la pulizia e manutenzione di immobili/condomini, a-	
	ree verdi urbane e extraurbane, parchi, giardini, boschi,	
	spiagge, lidi e residenze, strade, derattizzazione e disinfe-	
	stazione, manutenzioni cimiteriali; nonché la manutenzione di	
	impianti e sistemi ecologici; lavori edili e attività comple-	
	mentari in genere per enti pubblici e privati;	
	- gestire il servizio di trasporto di cose e persone, distri-	
	buzione e trasporti vari per conto terzi;	
	- servizi di consegna a domicilio di prodotti farmaceutici e	
	parafarmaceutici in collaborazione con farmacie e centri di	
	distribuzione;	
	- gestire parcheggi, autorimesse per lavaggio auto, servizi	
	di vigilanza armata, custodia e guardiania;	
	- l'organizzazione e lo sviluppo del turismo sostenibile, del	
	turismo naturalistico, del turismo educativo e scientifico	
	attraverso la realizzazione di itinerari naturalistici, e-	
	scursioni e trekking a piedi, a cavallo, in bicicletta, nei	
	luoghi più suggestivi del territorio;	

	- la gestione di servizi legati alle attività turistiche, la	
	gestione di centri vacanze sociali , di case-vacanze;	
	- la gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti	
	turistici attraverso la valorizzazione dei beni storici, cul-	
	turali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte	
	le attività volte alla valorizzazione del territorio, anche	
	con l'ausilio di mezzi fuoristrada, motoveicoli, biciclette,	
	nonché imbarcazioni di qualsiasi genere e tipo;	
	- l'organizzazione di corsi di fotografia naturalistica, at-	
	tività culturali e sportive ecocompatibili;	
	- gestione di colonie montane, sia come struttura turisti-	
	co-ricettiva sia come struttura di accoglienza per centri	
	diurni;	
	- gestione della raccolta differenziata, allo stoccaggio, al-	
	la selezione, al recupero, riuso, riciclo e alla commercia-	
	lizzazione dei rifiuti solidi e liquidi, nonché al loro rela-	
	tivo smaltimento nei modi e nelle procedure previste dalle	
	disposizioni legislative;	
	- gestione e pulizie di canne fumarie e stufe in genere;	
	- la creazione, gestione di orti botanici, salvaguardia e tu-	
	tele macchia costiera e mediterranea, servizio antincendio	
	sulle medesime aree interessate;	
	- attività di pulizia, manutenzione delle reti fognarie in	
	convenzione con enti pubblici o privati con l'ausilio di mez-	
	zi idonei (auto spurgo);	

	- attività di panificazione e/o gestione panifici e pasticce-	
	rie;	
	- progettazione e esecuzione di lavoro forestali, pulizia bo-	
	schi per conti di enti pubblici e privati;	
	- esecuzione e/o gestione di progetti comunali per l'occupa-	
	zione ai sensi della Legge Regionale 11/1988 art. 94 e se-	
	guenti;	
	- gestire agenzie di servizio che si occupano di disbrigo	
	pratiche ai cittadini e alle imprese, presso gli uffici pub-	
	blici;	
	- gestione attività di trasporto e assemblaggi di mobili per	
	conto terzi;	
	- gestire servizi con l'ausilio di sistemi aeromobili a pilo-	
	taggio remoto (SAPR) per controllo del territorio, monitorag-	
	gio ambientale, fotogrammetria e qualsiasi altra attività an-	
	che non menzionata e consentita dalla legge inerente l'uso	
	dei droni in genere in aria, terra o specchi d'acqua.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le	
	iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a dif-	
	fondere i principi della solidarietà e della responsabilità	
	sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, so-	
	ciali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di	
	svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio cultura-	
	le ed economica - e delle loro famiglie.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B)	

	- anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazio-	
	ni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno	
	con gestioni amministrative separate.	
	Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale potranno	
	essere svolte anche su mandato o appalto di Enti pubblici e	
	territoriali e la cooperativa potrà partecipare, per il con-	
	seguimento dell'oggetto sociale, a qualsiasi bando, gara, ap-	
	palto, sia pubblico che privato. Potrà altresì, occasional-	
	mente e con esclusione di ogni attività finanziaria riservata	
	di cui alla normativa prevista dalla Legge 2 gennaio 1991 nu-	
	mero 1 e del D.L. 3 marzo 1991 numero 143 convertito nella	
	Legge 5 luglio 1991 numero 197 del Decreto Legislativo 1 set-	
	tembre 1993 numero 385, assumere interessenze e partecipazio-	
	ni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società coopera-	
	tive, consorzi od enti, costituiti o costituendi, a parteci-	
	pare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti	
	in denaro e proprie fidejussioni; potrà inoltre aderire ad	
	enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini	
	o complementari a quelli della cooperativa. Nei limiti e se-	
	condo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura im-	
	mobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o	

	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle	
	medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di ma-	
	gazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo al-	
	la facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative so-	
	ciali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla leg-	
	ge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appo-	
	sitamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazio-	
	ni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni	

	e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa o-	
	gni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La co-	
	operativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i li-	
	miti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo eserci-	
	zio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	

	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> ,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettro-	
	nica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	

	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quan-	
	to previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coope-	
	rativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	

	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	

	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	

	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	

	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con	
	la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via defini-	
	tiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accor-	
	dare al socio un termine non superiore a 15 giorni per ade-	
	guarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	

	non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla So-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	e/o i collaboratori della Cooperativa tali da compromettere	
	in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle	
	attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da	
	compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rap-	
	porto sociale.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	

	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, e-	
	ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 ^{quinq} ues, comma 3,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 1.000,00 (mille vir-	
	gola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	

	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Or-	
	gano amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ov-	
	vero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	

	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora que-	
	st'ultimo sia collegiale;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 (uno) voto fino a 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 5.001,00 (cinquemilauno virgola zero ze-	
	ro) euro e fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) eu-	
	ro di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre 20.001,00 (ventimilauno virgola zero ze-	
	ro) euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre 50.001,00 (cinquantamilauno virgola	
	zero zero) euro e fino a 100.000,00 (centomila virgola zero	
	zero) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 (cinque) voti oltre 100.001,00 (centomilauno virgola zero	
	zero) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	

	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorren-	
	za del recesso è fissata dalla data di ricezione della noti-	
	fica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 50,00 (cincuan-	
	ta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da cia-	
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8	

	(otto);	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	

	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, a riserve divisibili tra i so-	
	ci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	

	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-	
	glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	

	I ristorni, destinati ai soci lavoratori ed ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione, o iscritti in bilancio come prestiti da	
	parte di soci secondo le norme del precedente art.4, ultimo	
	comma.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	

	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai preceden-	
	ti punti g) e l) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 26 (ventisei).	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	

	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione può essere comunicato in uno dei se-	
	guenti modi:	
	- con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a	
	mano almeno otto giorni prima dell'adunanza;	
	- mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o po-	
	sta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno otto giorni dell'Assemblea;	
	- mediante affissione in bacheca nella sede della cooperativa	
	almeno 7 (sette) giorni prima della convocazione.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22 (ventidue).	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve esse-	
	re convocata senza ritardo, e comunque non oltre 6 giorni	
	dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	

	mo comma del successivo articolo 28 (ventotto).	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	- Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5	
	voti come appresso specificato:	
	- 1 (uno) voto fino a 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 5.001,00 (cinquemilauno virgola zero ze-	
	ro) euro e fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) eu-	
	ro di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre 20.001,00 (ventimilauno virgola zero ze-	
	ro) euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre 50.001,00 (cinquantamilauno virgola	
	zero zero) euro e fino a 100.000,00 (centomila virgola zero	
	zero) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 (cinque) voti oltre 100.001,00 (centomilauno virgola zero	

	zero) euro di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19	
	(diciannove).	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-	

	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'As-	
	semblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrato, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	

	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	Amministratori possono delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381	
	del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Am-	
	ministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	

	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	

	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sosti-	
	tuirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civi-	
	le, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia no-	
	minato.	

	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'As-	
	semblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Colle-	
	gio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione	
	dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari ca-	
	riche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite,	
	potranno conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comun-	
	que nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effet-	
	tivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in	
	possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	

	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la re-	
	visione legale dei conti ed è quindi integralmente composto	
	da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio	
	Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale	
	nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	

	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	

	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon-	
	do, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	

	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	

	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al	
	regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	

	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Sergio Mura	
	Danilo Sorrentino	
	Davide Sorrentino	
	Alessandro Luiu	
	Gianni Fancello	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 MARZO	

53 di 53